



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO -
FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAG-
GINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE
DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000

AREA TECNICA E FINANZIARIA

DETERMINA FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

OGGETTO: Art. 17 D.lgs. n. 36/2023 – Gara telematica a procedura aperta, ex artt. 21 e 71 del D.Lgs. 36/2023, su piattaforma elettronica e-procurement NET4MARKET per “Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del Personale” - INDIVIDUAZIONE Società di somministrazione di lavoro per reclutamento Operai a Tempo Determinato Servizio Lotta Attiva (spegnimento) agli incendi boschivi anno 2024 – CUP: G97H21033550002 – CIG: B23594D9C4- AFFIDAMENTO SERVIZIO CON ESECUZIONE D'URGENZA DEL CONTRATTO

DETERMINA N° 167 del 17.07.2024

REGISTRO GENERALE N° 4734 del 17 LUG 2024

IL DIRIGENTE

(in qualità di RUP, giusta disposizione di Giunta Esecutiva)

PREMESSO:

1. Che lo scrivente, sulla base degli indirizzi di Giunta Esecutiva fissati con atto n. 21 del 15.05.2024, con determina n. 138 del 24.06.2024 ha approvato gli atti di gara della procedura in oggetto con importo a base di gara pari ad € 288.857,00, di cui € 21.400,00 soggetto a ribasso;
2. Che il disciplinare di gara e i relativi atti sono stati pubblicati sulla piattaforma elettronica e-procurement NET4MARKET e si è stabilito che il termine ultimo per la presentazione delle offerte fosse il 12.07.2024 alle ore 12:00;
3. Che quattro operatori economici interessati alla gara telematica hanno presentato la documentazione di partecipazione entro i termini fissati dal Disciplinare di gara, come si evince dal Verbale n.1 di seduta Pubblica del 12/7/2024;
4. Che con propria determina dirigenziale n. 161 del 12/7/2024 è stata nominata la Commissione esaminatrice nella quale, per sopraggiunte impossibilità, è stato sostituito il Presidente con successiva determina n. 165/2024;

RILEVATO che, per le diverse fasi della procedura di gara, il seggio di gara e la Commissione esaminatrice hanno regolarmente svolto il lavoro di apertura e valutazione della documentazione prodotta dai soggetti partecipanti, e che tale lavoro è stato regolarmente riportato nei seguenti sei verbali:

- a) verbale di gara n.1 seduta pubblica del 12/7/2024, prot. 4602, con il quale si attesta che quattro operatori economici hanno partecipato alla gara presentando entro i termini assegnati la documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare e che i quattro operatori ammessi alle fasi successive sono le seguenti società: a) FMTS Lavoro srl; b) Randstad Italia spa; c) Tempi Moderni spa; d) Tempor spa;
- b) Verbale di gara seconda seduta pubblica del 15/7/2024 , prot.4654 ,con il quale si attesta che la documentazione presentata dai quattro operatori economici in relazione all'offerta tecnica è corretta ed essa viene consegnata alla Commissione Esaminatrice affinché venga valutata in seduta riservata per l'attribuzione dei punteggi a ciascun operatore partecipante;
- c) Verbale di gara n. 1 seduta riservata del 15/7/2024 con il quale la Commissione esaminatrice precisa ha preso in carico le offerte tecniche degli operatori economici e che avvia i lavori di valutazione, riconvocandosi per il prosieguo per il giorno 16/7/2024
- d) Verbale di gara n. 2 seduta riservata del 16/7/2024, con il quale la Commissione esaminatrice dà atto che, a seguito della valutazione della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici, il punteggio attribuito a ciascuno, nel rispetto del disciplinare, è il seguente in ordine decrescente: Randstad Italia spa: punti 71,25; Tempi Moderni spa: punti 66,75; Tempor spa: punti 59,92; FMTS Lavoro: punti 59,08

- e) Verbale terza fase in seduta pubblica del 16/7/2024, prot. 4682, con cui il seggio di gara: i) dà atto, attraverso registrazione vocale su piattaforma, dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche degli OO.EE.; ii) apre le offerte relative alle buste economiche degli OO.EE. partecipanti, dalle quali si rilevano i seguenti ribassi a valere sull'importo posto a base di gare soggetto a ribasso: a) FMTS Lavoro srl: ribasso 19,91%; b) Randstad Italia spa: ribasso 30,01%; c) Tempi Moderni spa: ribasso 44,62%, d) Tempor spa: ribasso 37,51% ; iii) consegna le offerte alla Commissione esaminatrice per l'attribuzione dei punteggi finali;
- f) Verbale di gara n. 3 seduta riservata del 16/7/2024, con il quale la Commissione esaminatrice: i) dà atto che, a seguito della valutazione delle offerte economiche presentate dagli operatori economici, il punteggio attribuito a ciascuno, derivante dalla somma dei punti per le offerte tecniche e quelle economiche, nel rispetto del disciplinare, è il seguente in ordine decrescente: Tempi Moderni spa: punti 86,75; Randstad Italia spa: punti 84,65; Tempor spa: punti 76,72; FMTS Lavoro: punti 68,08; ii) stabilisce di consegnare i verbali con le relative schede di calcolo al RUP per le conseguenziali determinazioni formali;

RAVVISATA pertanto la necessità di dover prendere atto e di dover approvare i suddetti verbali al fine di procedere all'aggiudicazione dell'affidamento dei servizi di somministrazione lavoro di cui al progetto in oggetto nel rispetto della procedura fissata nel disciplinare di gara (nei chiarimenti di gara), dei contenuti dello schema di contratto e di quanto stabilito nell'art. 17 del DLgs 36/2023;

DATO ATTO che con la presente procedura di gara gli oneri finanziari a carico della CM fanno riferimento al Progetto lotta attiva AIB 2024 finanziato dalla Regione e in parte dai comuni del Comprensorio, come da specifico capitolo di spesa inserito nel redigendo Bilancio di previsione 2024-2026;

RESO il parere di cui all'art. 187, comma 3 del TUEL per la regolarità contabile delle previsioni del progetto nei documenti programmatici dell'Ente;

DETERMINA

1) DI STABILIRE che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportata.

2) DI APPROVARE i verbali di gara richiamati in premessa e di renderli formalmente acquisiti agli atti della procedura di gara di cui all'oggetto.

3) DI FAR PROPRI i punteggi assegnati dalla Commissione Esaminatrice contenuta nel verbale della terza fase in seduta riservata e di procedere all'aggiudicazione del contratto di somministrazione lavoro relativo alla procedura di gara in argomento (CIG: B23594D9C4) alla società TEMPI MODERNI SPA, con sede in Conegliano (TV) CF 04330930266, la quale presenta il punteggio finale più alto e la cui offerta economica porta il valore del compenso da riconoscere al netto dell'IVA ad un importo di € 11.851,32.

4) DI STABILIRE quanto segue:

- a) l'aggiudicazione è disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, del DLgs n.36/2023, a favore della società TEMPI MODERNI SPA, dando atto che il contratto, in forma di scrittura privata, sarà sottoscritto, nel rispetto dell'art. 18 del citato DLgs 36/2023, come da schema approvato negli atti di gara, fatti salvi gli aspetti rettificativi recepiti durante la procedura di gara in risposta ai chiarimenti richiesti dagli OO.EE.;
- b) l'aggiudicazione è immediatamente efficace per la società alla quale, con il presente atto, si chiede, ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 9 del citato art. 17 del DLgs 36/2023, l'esecuzione immediata del contratto prima della stipula, applicando la clausola previsionale inserita nell'art. 2, comma 2, dello schema di contratto con cui si anticipava l'eventualità di tale procedura d'urgenza, in quanto gli interventi da attuare con i lavoratori somministrati sono finalizzati a garantire un servizio di interesse pubblico per evitare situazioni di pericolo per persone, animali o cose;
- c) il contratto da porre in esecuzione in via d'urgenza presenta i contenuti dello schema qui approvato quale parte integrante della presente determinazione;
- d) la sottoscrizione definitiva del contratto avverrà quanto prima nel rispetto della normativa dettata dal Codice.

5) DI PRECISARE che la copertura finanziaria delle spese relative all'attuazione del contratto, come da indirizzi dettati dalla delibera di GE n. 21/2024, fa riferimento al Progetto lotta attiva AIB 2024 finanziato sia dalla Regione e sia, in parte, dai Comuni del Comprensorio, come da specifico capitolo di spesa inserito nel redigendo Bilancio di Previsione 2024-2026;

6) DI STABILIRE che la presente determinazione: a) venga notificata alla società TEMPI MODERNI SPA, con sede in Conegliano (TV) CF 04330930266 per opportuna conoscenza e per dare esecuzione al contratto in via d'urgenza; b) venga pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, nella Sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, nella sottosezione "Bandi di gara e contratti", e sulla piattaforma NET4MARKET.

Il Dirigente/RUP
F.to Dr Aldo Carrozza

REGOLARITÀ CONTABILE		Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:
Somma stanziata	€	Sett. Amministrativo Ufficio
Impegni assunti	€	
Disponibilità	€	Sett. Ragioneria Uffi- cio.....
Impegno di cui alla presente	€	
Ulteriore disponibilità	€	Sett. Tecnico Ufficio
Assunto impegno di spesa al numero		
di €		
sul Capitolo del Bilancio	PEG SPECIFICATO	
In data		
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: PARERE FAVOREVOLE. 17 LUG 2024		
IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA (F.to Rag. F. Mastrandrea)	AREA TEC. E FINAN. FUNZ. DIR. FINANZE DIRIGENTE (F.to Dr. Aldo Carrozza)	

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet "cmcalore.it" in data.....**17 LUG 2024**..... per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi**17 LUG 2024**.....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
SEGRETARIA E AFFARI GENERALI**
(F.to Dott. Antonio Nicoletti)

Si attesta, per quanto sopra, che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data**17 LUG 2024**....., ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi**17 LUG 2024**.....

IL SEGRETARIO F.F.
(F.to Dott. Aldo Carrozza)



Approvato con determina del Dirigente dell'Area T.F. - Settore Tecnico
N° 167 del 17/7/2024

Il Dirigente
(F.to Dr. Aldo Carrozza)



OGGETTO: Somministrazione di lavoro per reclutamento Operai a Tempo Determinato Servizio Lotta Attiva (spegnimento) agli incendi boschivi anno 2024 – CUP: G97H21033550002 – CIG: B23594D9C4-ESECUZIONE D'URGENZA DEL CONTRATTO

Schema CONTRATTO

IN MODALITA' TELEMATICA A MEZZIO FIRMA ELETTRONICA,

tra

- Il Dr. Aldo Carrozza, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria della Comunità Montana Calore Salernitano, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Amministrazione/Committente", Codice Fiscale 82003050653,

e

- la Società TEMPI MODERNI Spa, con sede legale in Conegliano (TV), Via Immacolata di Lourdes, 29, Numero REA 341220, Codice Fiscale e partita IVA 04330930266 – dall'altraparte - nella persona di _____ nato a _____ () il _____, C.F.: _____ che interviene in qualità di _____, di seguito indicato per brevità come "Impresa",

PREMESSO CHE

1. l'Amministrazione, con determina a contrarre n° 138/2024 ha avviato una procedura ad evidenza pubblica "aperta" ai sensi dell'articolo 71 del D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi nell'ambito del progetto di estinzione incendi boschivi anno 2024, a valere sui fondi riconosciuti dalla Regione Campania in esecuzione della delega di cui alla legge regionale 11/1996;
2. l'Amministrazione ha proceduto mediante apposito bando di gara all'esperimento del relativo appalto;

3. la predetta gara è stata aggiudicata alla Società TEMPI MODERNI SPA
4. l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
5. l'Impresa espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
6. valgono le seguenti definizioni:
 - per "Committente" si intende la "Comunità Montana Calore Salernitano";
 - per "scheda mensile riepilogativa" si intende la scheda indicante le ore lavorate (e le prestazioni da rimborsare con fatturazione separata) che sarà compilata mensilmente dal RUP e sarà trasmessa all'Impresa entro l'8° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento;
7. l'Unione Europea ha emanato il regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati ("GDPR");
8. l'articolo 28.3 del GDPR prevede che il trattamento dei dati personali sia disciplinato da un contratto scritto che definisca alcune informazioni riguardanti il trattamento e contenga determinate disposizioni, come qui descritto in seguito; nell'ambito delle attività affidate dall'Amministrazione ovvero quelle che potranno essere affidate dall'Amministrazione in vigenza di Contratto è previsto che vengano trattati dati personali disciplinati dal GDPR.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. L'Amministrazione, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi indicati nell'Offerta Tecnica di quest'ultima da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, i quali consistono nel servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per 55 operai 3° livello CCNL Idraulici forestali, nell'ambito del Progetto di estinzione incendi boschivi anno 2024, con termine fissato al 30/9/2024, salvo modifiche di cui al successivo art. 4.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico, dando atto che restano a carico dell'Amministrazione gli oneri derivanti dagli accertamenti medici di selezione dei somministrati, come pure gli obblighi di addestramento per gli stessi.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.

4. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi indicate nel Capitolato Tecnico.
5. È designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il *Dr. Aldo Carrozza*; e quale Responsabile dell'esecuzione l'*Arch. Michele De Rosa*.
6. L'Impresa comunica alla Committente che il Responsabile del Contratto, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, è il Sig./Dott. _____

ARTICOLO 2 – VALIDITA' E DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto è ESEGUITO D'URGENZA SU RICHIESTA dell'Amministrazione nei modi e alle condizioni previste ai commi 8 e 9 dell'art. 17 del D. Lgs. n° 36/2023.
2. Ha validità dalla data della sua sottoscrizione con effetto immediato.
3. Considerato che il presente contratto è stipulato nell'ambito del Progetto di Lotta Attiva (spegnimento) agli incendi boschivi anno 2024, a valere sulle risorse regionali il cui termine ultimo di realizzazione è fissato, salvo proroghe, al 30 settembre 2024, la sua durata complessiva è di circa tre mesi, che decorrono dalla "Data di avvio".
4. Al presente contratto d'urgenza seguirà stipula di contratto in forma di scrittura privata che sarà regolarmente registrato.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandola per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure realizzative del progetto AIB 2024;
6. Qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere l'esecuzione delle stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto della normativa vigente fissata dal Codice.

ARTICOLO 3 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO

1. Il Fornitore si impegna a fornire, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Contratto, preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del presente contratto, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni del suo nominativo. Il Responsabile del Contratto sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsiasi adempimento contrattuale inerente al servizio e garantirà la corretta organizzazione dello stesso servizio nonché, in particolare, l'assoluta e continua indipendenza tra il personale del Fornitore e quello dell'Amministrazione.
2. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Contratto, per quanto di propria competenza, attiverà all'interno dell'Impresa e altresì nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e l'Amministrazione, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione della Somministrazione, non siano, né si ritengano, in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e

disciplinare da parte dell'Amministrazione, ovvero ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'Amministrazione, ovvero iii) inserite nell'organizzazione dell'Amministrazione.

3. L'impresa è, inoltre, tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al presente contratto ai sensi dell'art. 120, comma 5, del DLgs 36/2023.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche che non alterino fortemente il valore complessivo del costo del corrispettivo da pagare di cui al successivo art. 10, nei limiti previsti all'art. 120, comma 3 del citato DLgs 36/2023
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal citato art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, l'obbligo di rimessa in pristino della situazione preesistente.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120, D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, così come meglio definito nell'OT, nel Capitolato Tecnico, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte

le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Impresa si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il Responsabile Unico del Procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
8. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 6 - RISORSE IMPIEGATE DALL'IMPRESA

1. I lavoratori somministrati che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nell'Appendice I del Capitolato Tecnico.
2. Per le prestazioni richieste, l'Aggiudicatario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato dotato delle certificazioni richieste nella documentazione di gara con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
3. L'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione all'Amministrazione e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 3 giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta, entro il termine di 3 giorni

lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.

5. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di ulteriori 3 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
6. L'Impresa riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione della fornitura. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse entro il termine di 3 giorni dalla comunicazione via PEC da parte dell'Amministrazione e a garantire la continuità del team di lavoro.
7. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione ed autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito, di valutare eventuali richieste di ritenute.
8. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. L'Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Contratto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
12. L'Impresa è obbligata ad osservare scrupolosamente quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
13. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
14. È a carico dell'Impresa l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tal fine esso adotterà, tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui

luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

15. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

ARTICOLO 7 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto, la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a riscontrare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati. Il tutto nelle modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara.
2. Il Direttore dell'esecuzione con cadenza mensile e, comunque, non oltre l'8° giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento:
 - effettuerà la verifica di conformità sulle attività svolte dall'agenzia;
 - quantificherà le ore di lavoro effettivamente svolte dai lavoratori somministrati e gli elementi che saranno oggetto di rimborso e/o di fatturazione separata.
3. A tal fine il Direttore dell'esecuzione sottoscriverà un'apposita scheda ("scheda mensile riepilogativa") indicante le ore lavorate (e le prestazioni da rimborsare con fatturazione separata) che sarà trasmessa all'Agenzia, entro l'8° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.
4. La data di trasmissione di tale "scheda mensile riepilogativa" è da considerare "data di accettazione del servizio", ai fini della successiva fatturazione.
5. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute con cadenza mensile. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità, la data di trasmissione di ogni "scheda mensile riepilogativa" compilata dal Direttore dell'Esecuzione e contenente le informazioni di cui al precedente comma 3 verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
6. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 14 delle condizioni generali, "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
7. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
8. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 116, D.Lgs. n. 36/2023.
9. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi

(CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art.1 S.

ARTICOLO 8 – PENALI

1. Sia le penali previste all'interno del presente Contratto, sia quelle previste nel Capitolato Tecnico verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 15 gg. dalla stessa contestazione.
2. Le penali applicabili sono quelle disciplinate dall'art. 126 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 9 - IMPORTO GLOBALE MASSIMO E CORRISPETTIVO

1. Il valore del Contratto è pari ad € 279.308,32, IVA esclusa. Tale importo include sia il monte retributivo/contributivo da corrispondere ai lavoratori somministrati presso l'Amministrazione, e sia il corrispettivo offerto in sede di gara (indicata al successivo comma 3), nonché della prestazione di tutti i servizi connessi e indicati nel Capitolato Tecnico.
2. Detto importo ha carattere presuntivo, poiché il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione, ed il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni, sarà determinato sulla scorta dei contratti di somministrazione effettivamente attivati nonché dalla loro effettiva durata. L'importo indicato, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l'Amministrazione, poiché potranno anche intervenire variazioni come da art. 120 del codice.
3. Il corrispettivo da corrispondere è calcolato partendo dall'importo a base di gara pari ad € 21.400,00, diminuito del 44,62% offerto come percentuale in ribasso in sede di gara, venendosi così a determinare in € 11.851,32 (in caso di aumento del costo degli oneri retributivi e contributivi dei somministrati verrà rideterminato in percentuale proporzionata all'aumento stesso).
4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Il corrispettivo è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto accettato ed è indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. L'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - l'Impresa potrà emettere fattura (per la parte concernente le ore di lavoro ordinarie) a termine del mese di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui al Capitolato Tecnico;
 - l'Impresa potrà emettere fattura (per la parte concernente le ore di lavoro straordinarie) a

termine del mese di riferimento, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui al Capitolato Tecnico;

- l’Impresa potrà emettere fattura (per la parte concernente la fatturazione separata di cui al Capitolato Tecnico) a termine del mese di riferimento, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui al Capitolato Tecnico.

2. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, <eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
3. La Committente, al ricorrere dei presupposti di legge, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
4. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Si precisa che:
 - le fatture per ore ordinarie e straordinarie dovranno essere prodotte unitamente e in conformità alla “scheda mensile riepilogativa” sottoscritta dal Direttore dell’Esecuzione per il mese di riferimento;
 - le fatture per rimborso (fatturazione separata) dovranno essere prodotte unitamente alla documentazione utile ai fini della comprova degli avvenuti pagamenti.
6. Le predette fatture - corredate della documentazione in precedenza espressa – saranno pagate entro 30 giorni, secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..
7. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. La dichiarazione sul conto corrente dedicato che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno

effetto liberatorio.

8. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. n. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con pec o fax qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del

contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

.....

data

Firme digitali delle parti.